Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 16 marzo 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 70 DEL 16 MARZO 1957:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 12:
Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1960 (dalla serie 33/1960 alla serie 44/1960), emessi in base alla legge 30 dicembre 1950, n. 1040, e decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1951, n. 8. Parte I: Elenco dei premi assegnati nella sesta estrazione eseguita l'8 marzo 1957. Parte II: Elenco dei premi assegnati nelle precedenti estrazioni.

(1414)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1956, n. 1666.

Approvazione del regolamento relativo all'applicazione dell'art. VII della Convenzione fra gli Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo « status » delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 30 novembre 1955, n. 1335, relativa alla ratifica ed all'esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento relativo all'applicazione dell'art. VII della Convenzione fra gli Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo « status » delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, secondo il testo allegato al presente decreto, vistato dal Ministro per gli affari esteri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — TAMBRONI — MORO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 108. — CARLOMAGNO

Regolamento relativo all'applicazione dell'art. VII della Convenzione fra i Paesi aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo « status » delle loro Forze armate.

Art. 1.

La facoltà di rinunciare al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione o di accettare le istanze di rinuncia a tale diritto, nei casi previsti nell'art. VII, paragrafo 3, lettera *c*), della Convenzione firmata a Londra il 19 giugno 1951 fra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo « status » delle loro Forze armate e resa esecutiva in Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335, è esercitata secondo le disposizioni seguenti.

Le istanze di rinuncia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione, riconosciuto allo Stato italiano ai sensi dell'art. VII, paragrafo 3, lettera *b*) della predetta Convenzione sono dirette al Ministro per la grazia e giustizia, per il tramite del Ministero degli affari esteri ovvero del procuratore della Repubblica presso il più vicino Tribunale. Questi le inoltra, con un rapporto informativo, al Procuratore generale che le trasmette immediatamente con le osservazioni del caso.

Della presentazione dell'istanza di rinuncia viene data, in ogni caso, immediata comunicazione alla Procura della Repubblica od al pretore competente per il procedimento.

Il Ministro per la grazia e giustizia, sentito il Ministro per gli affari esteri anche nel caso che le istanze non siano pervenute per il suo tramite, se riconosce ammissibile l'istanza e ritiene opportuno che si faccia luogo alla rinunzia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione, ne fa richiesta all'autorità giudiziaria competente per il procedimento.

Tale richiesta non può essere fatta dopo che sia stato notificato all'imputato il decreto di citazione per il dibattimento di primo grado.

Il giudice, accertata la esistenza delle condizioni previste dalla legge per l'ammissibilità e la validità della rinuncia, dichiara con sentenza la rinunzia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione.

In ogni caso la pronuncia del giudice sulla richiesta del Ministro è comunicata all'autorità dello Stato che ha fatto istanza per la rinuncia.

Le precedenti disposizioni si osservano, in quanto applicabili, anche nel caso che il Ministro per la grazia e giustizia intenda di sua iniziativa richiedere che sia dichiarata la rinuncia al diritto di priorità, nell'esercizio della giurisdizione, da parte delle autorità giudiziarie italiane, in favore dell'altro Stato.

Art. 2.

La istanza di rinuncia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione, riconosciuto allo Stato di origine ai sensi dell'art. VII, paragrafo 3, lettera *a*), n. i e ii della citata Convenzione, è fatta dal Ministro per la grazia e giustizia per il tramite del Ministero degli affari esteri alle competenti autorità dell'altro Stato.

Art. 3.

Se la cognizione del reato rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria militare, il Ministro per la grazia e giustizia provvede di intesa con il Ministro per la difesa.

Art. 4.

Le autorità giudiziarie devono comunicare al Ministro per la grazia e giustizia, di loro iniziativa o su richiesta di quest'ultimo, le informazioni occorrenti per l'esercizio delle facoltà indicate nei precedenti articoli.

Art. 5.

Nei casi previsti nello stesso art. VII, paragrafo 9, lettera *g*), dell'anzidetta Convenzione, il presidente o il pretore deve dare tempestivo avviso del giorno fissato per il dibattimento al comandante del reparto a cui l'imputato appartiene e se ciò non sia possibile o in caso di urgenza al più vicino Comando o Ufficio dello Stato di origine, affinchè un rappresentante del Governo di questo Stato possa essere presente al dibattimento.

Il suddetto rappresentante ha il diritto di intervenire anche quando si è ordinato di procedere a porte chiuse, salvo che la pubblicità del dibattimento sia esclusa per tutelare il segreto politico o militare.

Art. 6.

La rinuncia da parte dello Stato di origine al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione è notificata, ai sensi dell'art. VII, paragrafo 3, lettera *c*), dell'indicata Convenzione, al Ministero di grazia e giustizia che provvede a trasmetterla senza indugio all'autorità giudiziaria competente.

Art. 7.

Il capo dell'ufficio giudiziario che ha ordinato o compiuto un atto, che debba essere notificato o comunicato alle autorità dello Stato di origine in esecuzione delle disposizioni dell'art. VII della citata Convenzione, deve inviare copia dei documenti o le informazioni, che occorre notificare, alla Procura generale presso la Corte d'appello nel cui distretto l'ufficio ha sede. Questa provvede a portare sollecitamente l'atto o le informazioni a conoscenza delle autorità militari dello Stato d'origine, dalle quali dipende la persona a cui l'atto o le informazioni si riferiscono, ovvero alle autorità dello stesso Stato comunque abilitate a ricevere simili notificazioni o comunicazioni.

L'autorità giudiziaria o l'ufficiale di polizia giudiziaria che abbiano disposto la cattura di una delle persone indicate nell'art. VII, paragrafo 5, lettera *b*), dà immediata comunicazione dell'avvenuta cattura al Comando dal quale dipende la persona stessa ovvero al più vicino Comando od Ufficio dello Stato di origine.

Art. 8.

Le notificazioni o comunicazioni che devono essere fatte alle competenti autorità italiane, ai sensi del citato art. VII, possono anche essere dirette alla Procura generale presso la più vicina Corte d'appello, la quale provvede a trasmetterle alle autorità competenti.

Alla stessa Procura generale possono essere dirette le richieste di assistenza per la cattura dei membri delle Forze armate o di elementi civili sui quali ha giurisdizione lo Stato di origine, ai sensi dello stesso art. VII, paragrafo 5, lettera *a*), e le richieste di assistenza per lo svolgimento di inchieste, per ricerca di prove o per il sequestro e la consegna di elementi di prova, ai sensi dell'art. VII, paragrafo 6, lettera *a*), nonchè le richieste di informazioni, previste nello stesso paragrafo 6, lettera *b*), e quelle di cui al paragrafo 7, lettera *b*).

Il Procuratore generale provvede, nelle forme e nei modi che ritiene opportuni, a che venga prestata l'assistenza richiesta.

Nel caso di flagranza o di particolare urgenza le richieste di assistenza per la cattura di membri delle Forze armate o di elementi civili, per la conservazione delle prove di reato o per la prevenzione di reati possono essere rivolte agli organi locali di polizia giudiziaria, dandosene immediata comunicazione alla Procura generale presso la più vicina Corte di appello.

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MARTINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 dicembre 1956, n. 1667.

Approvazione del regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 967;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato il regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1957
Atti del Governo, registro n. 104, *foglio n.* 112. — CARLOMAGNO

Regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

Art. 1.

Sono organi dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali:
1) il presidente;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Comitato esecutivo;
4) il Collegio dei sindaci.

Art. 2.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione dell'organizzazione sindacale dei dirigenti più rappresentativa a carattere nazionale. Egli ha la rappresentanza legale dell'Istituto, al cui funzionamento sovraintende esercitando tutte le funzioni a lui demandate dalla legge e dai regolamenti, dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo.

Il presidente vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo, dei quali è di diritto presidente e che convoca a norma del presente regolamento, determinando la materia da portare alla discussione.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito da uno dei vice presidenti da lui designato.

Il presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, può delegare, per il compimento di determinati atti, la legale rappresentanza dell'Istituto ad un consigliere.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione è composto dai seguenti membri
a) il presidente dell'Istituto, che lo presiede;
b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
c) un rappresentante del Ministero del tesoro;
d) tredici rappresentanti dei dirigenti;
e) tre rappresentanti dei datori di lavoro.

I membri del Consiglio di cui alle lettere *b*) e *c*) hanno facoltà di farsi sostituire da un rappresentante della rispettiva Amministrazione.

I membri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione, per quanto concerne i membri di cui alle lettere *d*) ed *e*), delle associazioni sindacali competenti più rappresentative a base nazionale.

Qualora le organizzazioni sindacali non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine che sarà stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Ministro ha la facoltà di provvedere direttamente alla nomina dei predetti rappresentanti.

Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno due vice presidenti.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione dà le direttive tecniche ed amministrative ed ha tutti i poteri per la gestione dell'Istituto, ivi compresi quelli relativi all'attuazione delle provvidenze assistenziali.

In particolare, il Consiglio di amministrazione:
a) delibera sui bilanci;
b) nomina il direttore generale;
c) delibera il regolamento organico concernente le norme di assunzione e di stato giuridico, nonchè la consistenza numerica ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale — compreso il direttore generale — comunque necessario per le esigenze funzionali dell'Istituto;
d) delibera sull'ordinamento amministrativo dell'Istituto;
e) delibera sulla accettazione delle eredità, delle donazioni e dei legati a favore dell'Ente;
f) delibera sulla costruzione di immobili;
g) dà al Comitato esecutivo le direttive circa l'impiego dei fondi;
h) delibera su tutte le questioni che siano portate al suo esame dal presidente, anche su richiesta del Comitato esecutivo oppure di un terzo dei consiglieri o del Collegio dei sindaci;
i) esercita tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio stesso da leggi, decreti e regolamenti.

Le deliberazioni sugli oggetti di cui alle lettere *a*), *b*) debbono essere approvate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; quelle sul regolamento del personale di cui alla lettera *c*), dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente due volte all'anno e straordinariamente quando sia ritenuto necessario dal presidente, o su richiesta di almeno otto dei suoi componenti o del Collegio sindacale.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito ai consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza l'avviso di convocazione con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare deve essere diramato almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni occorre che sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti. Non è ammessa la delega. In caso di parità di voti, prevale la parte cui accede il voto del presidente.

Art. 6.

Il Comitato esecutivo si compone del presidente, dei due vice presidenti, del consigliere rappresentante il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di cinque consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione.

Il Comitato si riunisce di regola una volta al mese e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.

La convocazione è fatta mediante avvisi diramati ai membri, almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri; le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti; a parità di voti prevale la parte cui accede il voto del presidente.

Art. 7.

Il Comitato esecutivo:
a) esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dal presidente sul funzionamento amministrativo e tecnico dell'Istituto;
b) esprime parere sui bilanci da sottoporre al Consiglio di amministrazione;
c) delibera sull'impiego dei fondi secondo le direttive di massima del Consiglio di amministrazione e con l'osservanza delle disposizioni del successivo art. 14;
d) delibera sull'acquisto, alienazione e permuta dei beni immobili, nonchè sulla eventuale trasformazione di essi e sulle operazioni ipotecarie;
e) delibera sulla stipulazione dei contratti, sulle azioni giudiziarie e sulle transazioni;
f) decide in via definitiva sui ricorsi degli iscritti;
g) delibera su tutti gli oggetti ad esso specificatamente deferiti dal Consiglio di amministrazione;
h) delibera, in caso d'urgenza, anche sugli argomenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva, ad eccezione di quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) dell'art. 4;

i) esercita le altre attribuzioni demandate al Comitato da leggi, decreti e regolamenti;

l) nomina il personale e delibera sulle promozioni, sulle sanzioni disciplinari e sulla dispensa dal servizio degli impiegati in conformità alle norme del regolamento organico del personale.

Art. 8.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono esercitate da un funzionario dell'Istituto nominato dal Consiglio su proposta del presidente.

I verbali del Consiglio e del Comitato, di regola, sono letti ed approvati nelle riunioni immediatamente successive; essi sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 9.

Le funzioni di sindaci dell'Ente sono esercitate da un Collegio costituito da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un rappresentante del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri, da due rappresentanti dei dirigenti e da un rappresentante dei datori di lavoro, scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale fra i nominativi designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali competenti più rappresentative a carattere nazionale.

Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, che provvede anche, con le stesse norme, alla nomina di un sindaco supplente per ciascun sindaco effettivo.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei sindaci nomina nel suo seno il presidente.

I sindaci debbono essere invitati ad assistere a tutte le sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Art. 10.

Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni di controllo stabilite dall'art. 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili, ed in particolare:

1) rivede e controlla la gestione e le scritture contabili;

2) effettua ispezioni e riscontri di cassa;

3) rivede i bilanci, riferendone al Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Il direttore generale è a capo di tutti i servizi dell'Istituto, ne regola il normale funzionamento, sovraintende a tutto il personale, ne fissa i compiti e ne cura la disciplina ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalle presenti norme, dalle leggi e regolamenti, dal presidente, dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo.

Il direttore generale interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, riferisce annualmente in sede di consuntivo sulla gestione dell'Istituto.

La nomina, il rapporto d'impiego e il trattamento economico del direttore generale sono regolati dalle norme di cui alla lettera *c*) del precedente art. 4.

Art. 12.

Il presidente ed i consiglieri di cui all'art. 3 lettere *b*), *c*), *d*), *e*) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Nei casi in cui, durante il triennio, uno o più di essi vengano per qualsiasi ragione a cessare dall'incarico, si provvede alla sostituzione mediante nomina ai sensi dei precedenti articoli, su nuova designazione da parte degli organi competenti.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza rimangono in carica fino a quando sarebbero rimasti i membri che essi hanno sostituito.

Il mancato intervento dei consiglieri di cui all'art. 3 lettere *d*) ed *e*) a tre adunanze consecutive del Consiglio o del Comitato, senza giustificato motivo, può produrre la decadenza dalla carica, da dichiararsi, su proposta del presidente e previa comunicazione all'interessato, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 13.

L'esercizio finanziario dell'Istituto comincia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di ciascun esercizio deve essere presentato, entro il primo quadrimestre successivo, dal direttore generale al Comitato esecutivo; dopo l'esame del Comitato, il bilancio è rimesso ai sindaci che ne debbono riferire, nel termine di trenta giorni, al Consiglio di amministrazione.

Entro quindici giorni dall'approvazione del Consiglio, il bilancio deve essere rimesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la relazione dei sindaci.

Art. 14.

I fondi disponibili dell'Istituto possono essere impiegati:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o in titoli equiparati alle cartelle fondiarie;

b) in depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità;

c) in immobili urbani e rustici, anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi;

d) in mutui ipotecari;

e) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1956, n. 1668.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della disciplina legislativa sull'apprendistato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato;

Vista la legge 8 luglio 1956, n. 706, contenente modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

TITOLO PRIMO

Campo di applicazione della disciplina dell'apprendistato

Art. 1.

Qualunque datore di lavoro può assumere apprendisti che intendano conseguire una qualificazione per la quale occorra un addestramento pratico ed un insegnamento tecnico-professionale.

L'apprendistato può avere luogo anche per categorie impiegatizie.

Art. 2.

Il rapporto di apprendistato si estingue:

a) con l'esito positivo delle prove di idoneità di cui agli articoli 24 e 25 del presente regolamento;

b) con la scadenza del termine stabilito dai contratti collettivi di lavoro;

c) comunque, con il compimento di un quinquennio di apprendistato.

Art. 3.

L'esclusione dall'applicazione delle norme della legge sull'apprendistato, ai sensi dell'art. 31 della stessa, nei confronti di particolari categorie di imprese, può essere consentita qualora sussistano:

a) i requisiti necessari per assicurare l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare per la totalità degli apprendisti assunti o da assumere;

b) continuità e regolarità di funzionamento, sia dell'addestramento pratico, sia dell'insegnamento complementare, a cura e spese dei datori di lavoro.

TITOLO SECONDO

Forme e modalità di assunzione dell'apprendista visita sanitaria ed esame psicofisiologico

Art. 4.

Chiunque, in possesso dei requisiti di età prescritti dall'art. 6 della legge, intende essere assunto in qualità di apprendista presso un'impresa, anche artigiana, per il conseguimento di una qualifica professionale, deve iscriversi negli appositi elenchi presso l'Ufficio di collocamento del Comune di residenza.

L'iscrizione ha luogo secondo le seguenti classificazioni:

1) apprendisti disoccupati per effetto della cessazione di precedente rapporto di lavoro;

2) giovani, che aspirino ad essere avviati per la prima volta al lavoro in qualità di apprendisti;

3) giovani lavoratori non qualificati, nè apprendisti, che, essendo occupati, aspirino ad essere assunti in altra azienda come apprendisti.

Art 5.

Per le imprese che occupano dipendenti in numero superiori a dieci è ammessa la richiesta nominativa fino al 25 per cento del numero degli apprendisti da assumere.

Nel caso in cui il numero degli apprendisti da assumere non sia esattamente divisibile per quattro, il numero degli apprendisti, per i quali può essere effettuata la richiesta nominativa, è dato dal quoziente intero della divisione aumentato di una unità.

Qualora gli apprendisti da assumere siano meno di quattro, è consentita la richiesta nominativa per una unità.

Delle richieste nominative di apprendisti eccedenti la percentuale del 25 per cento, effettuate ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo, si dovrà tenere conto in caso di ulteriori assunzioni di apprendisti da parte delle medesime aziende.

Le imprese, il cui numero di dipendenti non sia superiore a dieci, possono effettuare la richiesta nominativa per tutti gli apprendisti che intendano assumere.

Nelle assunzioni di apprendisti in base a richiesta numerica l'avviamento al lavoro ha luogo tenendo presente la situazione economica, desunta anche dallo stato di occupazione dei componenti il nucleo familiare, il titolo di studio — ivi compresi l'attestato di frequenza e di superamento della prova finale dei corsi di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, nonchè l'attestato di frequenza e di superamento di corsi di preapprendistato — l'anzianità di iscrizione negli appositi elenchi.

Ai fini dell'assunzione obbligatoria di particolari categorie di lavoratori gli apprendisti sono esclusi dal computo dei dipendenti dell'azienda.

E' ammessa l'assunzione diretta, in qualità di apprendisti, dei figli del datore di lavoro.

Art. 6.

I datori di lavoro non artigiani, all'atto della richiesta di assunzione, debbono dichiarare all'Ufficio di collocamento, competente per territorio, il genere di lavoro, cui il giovane lavoratore è destinato, e la qualifica professionale che lo stesso dovrà conseguire al termine dell'apprendistato.

Art. 7.

Entro dieci giorni dalla data di assunzione, l'imprenditore artigiano deve notificare per iscritto all'Ufficio di collocamento del Comune, in cui esercita la propria attività, il nominativo dell'apprendista direttamente assunto e la qualifica professionale che lo stesso dovrà conseguire al termine dell'apprendistato.

L'Ufficio di collocamento rilascia ricevuta della notificazione.

Qualora l'apprendista direttamente assunto risieda in località diversa da quella in cui si svolge l'attività lavorativa, l'Ufficio di collocamento, dove ha sede la azienda, dà comunicazione dell'avvenuto avviamento all'Ufficio di collocamento del Comune di provenienza del giovane lavoratore.

Art. 8.

Gli imprenditori non artigiani, ai sensi dell'art. 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono tenuti a comunicare, entro cinque giorni, al competente Ufficio di collocamento i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro.

L'Ufficio di collocamento provvede alla reiscrizione negli appositi elenchi degli apprendisti residenti nel Comune, qualora il lavoratore interessato ne faccia richiesta e, per gli apprendisti non residenti, comunica l'avvenuta cessazione del rapporto all'Ufficio di collocamento del Comune di provenienza.

Art. 9.

Gli aspiranti apprendisti non possono essere avviati in imprese non artigiane, nè possono essere adibiti al lavoro in quelle artigiane, prima di essere sottoposti alla visita sanitaria prescritta dall'art. 4 della legge per l'accertamento della idoneità delle loro condizioni fisiche al particolare lavoro per il quale devono essere assunti.

Per gli apprendisti dipendenti da imprese artigiane, la visita sanitaria ha luogo dopo la comunicazione di assunzione.

L'accertamento è eseguito gratuitamente dall'autorità sanitaria comunale a seguito della richiesta dell'Ufficio di collocamento.

Nel caso in cui la visita si concluda con un giudizio di non idoneità temporanea al mestiere prescelto, il sanitario dispone una ulteriore visita, decorso un congruo periodo di tempo, senza dar luogo ad alcuna trascrizione nel libretto individuale di lavoro.

Art. 10.

L'esame psicofisiologico per l'accertamento delle attitudini dell'aspirante apprendista al particolare lavoro, al quale ha chiesto di essere avviato, è effettuato nei Comuni ove esistono Centri di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'esame può essere disposto dall'Ufficio di collocamento competente dal momento dell'iscrizione del giovane lavoratore negli appositi elenchi.

Il risultato dell'accertamento, che non deve essere trascritto in alcun documento di lavoro, viene comu-

nicato, in via riservata ed esclusiva, all'Ufficio di collocamento competente ed all'aspirante apprendista.

L'esame e le certificazioni relative sono gratuiti.

L'aspirante apprendista sottoposto ad esame psicofisiologico è esonerato dalla visita sanitaria di cui all'articolo precedente, quando la sua attitudine fisica è accertata in occasione dell'esame predetto.

Art. 11.

Sui ricorsi contro i provvedimenti degli Uffici di collocamento in merito alla iscrizione negli elenchi, di cui all'art. 4 del presente regolamento, decide il direttore del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e, in via definitiva, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

In entrambi i casi il termine di presentazione dei ricorsi è di giorni trenta dalla comunicazione agli interessati del provvedimento adottato.

I ricorsi avverso i provvedimenti del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione debbono essere avanzati per tramite dello stesso Ufficio, che, entro dieci giorni dalla loro presentazione, li trasmette, debitamente istruiti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Gli stessi termini e modalità previsti per i ricorsi di cui sopra valgono per quelli prodotti dai datori di lavoro in materia di avviamento al lavoro degli apprendisti.

TITOLO TERZO

Svolgimento del rapporto di apprendistato e attribuzione della qualifica professionale

Art. 12.

E' vietata l'assunzione di apprendisti di età inferiore ai 14 anni e superiore ai 20 anni compiuti.

I giovani lavoratori, che abbiano superato i 20 anni di età e che abbiano già prestato uno o più periodi di apprendistato, possono essere assunti come apprendisti, purchè sussistano le condizioni di cui all'art. 8 della legge.

I contratti collettivi di lavoro possono prescrivere, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dall'art. 6 della legge, particolari limitazioni di età per l'assunzione degli apprendisti di determinate categorie professionali.

Gli apprendisti, che all'atto dell'entrata in vigore della legge erano già alle dipendenze di datori di lavoro, possono mantenere la qualifica di apprendisti quando per i limiti di età l'assunzione sia stata effettuata in conformità delle disposizioni contenute nei contratti collettivi e purchè la durata dell'apprendistato non superi quella massima stabilita nei contratti stessi.

Tale durata non potrà in nessun caso superare i cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge.

I contratti collettivi di lavoro possono determinare altresì la percentuale massima degli apprendisti che l'imprenditore non artigiano ha facoltà di assumere in relazione al numero complessivo dei lavoratori qualificati e specializzati occupati nell'impresa.

Art. 13.

Compiuto il periodo di prova, di cui all'art. 9 della legge, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.

I contratti collettivi possono consentire l'esonero dall'effettuazione del periodo di prova, o la riduzione di tale periodo, per quegli apprendisti che, precedentemente all'assunzione, abbiano frequentato con profitto corsi professionali.

Art. 14.

La durata dell'orario di lavoro degli apprendisti non può eccedere le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali, salvo quanto previsto dall'art. 3 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, per le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo.

Per tali occupazioni i contratti collettivi possono prevedere limitazioni di orario per le prestazioni di lavoro degli apprendisti.

Art. 15.

Le aziende industriali o commerciali, nell'esporre ai sensi dell'art. 12 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, l'orario di lavoro degli apprendisti, debbono indicare le ore destinate all'addestramento pratico nonchè il numero di quelle dedicate all'insegnamento complementare anche se effettuato fuori azienda.

Art. 16.

L'esclusione degli imprenditori artigiani dal versamento dei contributi per le assicurazioni sociali, di cui all'art. 22 della legge, non esime gli stessi dall'obbligo di apporre sui libri di paga e di matricola le annotazioni e registrazioni prescritte dalle leggi vigenti per ciascun apprendista dipendente.

Art. 17.

Le ore nelle quali l'apprendista riceve l'insegnamento complementare sono considerate come ore di lavoro effettivo ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, e computate a tutti gli effetti nell'orario di lavoro.

Art. 18.

Durante la frequenza dei corsi di insegnamento complementare l'apprendista non può, di massima, fruire delle ferie annuali retribuite, che debbono essere concesse al termine di ciascun corso.

La durata delle ferie, che normalmente ha carattere continuativo, può essere, per esigenze produttive dell'azienda o su richiesta dell'apprendista, frazionata in due periodi.

Art. 19.

In mancanza di contratti collettivi che, in campo nazionale o locale, per settori generali o per particolari categorie, disciplinano la misura della retribuzione spettante all'apprendista, questa è determinata ai sensi dell'art. 2099 del Codice civile.

Art. 20.

Gli apprendisti hanno l'obbligo di frequentare con assiduità e diligenza il corso al quale sono stati avviati, di comportarsi correttamente e di obbedire agli istruttori preposti all'insegnamento complementare.

Gli istruttori comunicano quindicinalmente agli imprenditori interessati le giornate e le ore di assenza di ciascuno degli apprendisti.

Art. 21.

Agli effetti dell'obbligo prescritto dall'art. 11, lettera *l*), della legge, le informazioni alla famiglia dell'apprendista, o a chi esercita legalmente su di lui la patria potestà, devono essere date a intervalli non superiori a sei mesi.

Art. 22.

In conformità alle norme di cui agli articoli 10 e 11 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, ed alle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge, l'apprendista non deve essere sottoposto a lavori superiori alle sue forze fisiche o a lavori di manovalanza.

Non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alla lavorazione nella quale l'addestramento si effettua in aiuto all'operaio qualificato o specializzato, sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, semprechè l'esplicazione di queste attività non diventi prevalente ed in ogni caso rilevante in rapporto ai compiti affidati all'apprendista stesso.

Art. 23.

I periodi di tempo durante i quali l'apprendista può essere adibito, per necessità tecniche inerenti all'addestramento pratico, a lavorazioni retribuite a cottimo, a incentivo, ovvero a lavorazioni in serie, sono determinati dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di dare preventiva comunicazione all'Ispettorato del lavoro competente per territorio del periodo durante il quale intende adibire l'apprendista alle lavorazioni suddette. In mancanza di apposita norma di contratto collettivo, l'Ispettorato del lavoro può limitare l'impiego degli apprendisti in tali lavorazioni quando la durata del suddetto periodo risulti eccessiva rispetto alle necessità dell'addestramento.

Art. 24.

I datori di lavoro, compresi gli artigiani, entro il termine previsto dai contratti collettivi e, comunque, non oltre il quinquennio, attribuiscono agli apprendisti la qualifica professionale di cui all'art. 18 della legge, previa effettuazione di prove di idoneità.

Le modalità di esecuzione delle prove sono stabilite dai contratti collettivi, o, in mancanza, dall'Ispettorato del lavoro.

I datori di lavoro, compresi gli artigiani, comunicano, entro dieci giorni, all'Ufficio di collocamento competente per territorio, che ne dà comunicazione agli Istituti previdenziali ed assistenziali interessati, i nominativi degli apprendisti a cui sia stata attribuita la qualifica, nonchè i nominativi di quelli che, avendo maturato il quinquennio o, comunque, compiuto l'intero periodo di apprendistato previsto dai contratti collettivi, non l'abbiano conseguita.

Nel termine di cui al precedente comma, i datori di lavoro comunicano altresì all'Ufficio di collocamento competente i nominativi degli apprendisti, che hanno compiuto 18 anni di età ed effettuato un biennio di addestramento pratico, ai quali non sia stata attribuita la qualifica.

Art. 25.

Gli apprendisti, ai quali non sia stata attribuita dal datore di lavoro la qualifica professionale, sono ammessi a sostenere, a loro richiesta, prove finali di idoneità. Le prove sono indette dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che ne stabilisce la data e la località di effettuazione, con le modalità stabilite dai contratti collettivi o, in mancanza, dall'Ispettorato del lavoro.

La Commissione giudicatrice, composta da due esperti designati dalla Commissione provinciale per il collocamento, di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e da un esperto designato dalla competente autorità scolastica, è presieduta da un ispettore del lavoro o da altro esperto delegato dal competente Ispettorato del lavoro.

TITOLO QUARTO

Previdenza e assistenza

Art. 26.

Le forme di previdenza e assistenza sociale, applicabili agli apprendisti ed elencate nell'art. 21 della legge, sono quelle gestite con carattere di generalità dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dalle Casse marittime per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie della gente di mare e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, ai quali gli apprendisti sono iscritti anche se appartenenti a categorie di lavoratori per i quali esistono fondi speciali di previdenza o è prevista l'iscrizione ad altri Istituti o enti previdenziali o assistenziali.

Resta ferma, per quanto concerne la Regione Trentino-Alto Adige, l'iscrizione degli apprendisti alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, istituite con legge regionale 20 agosto 1954, n. 25.

Art. 27.

Le forme di previdenza e assistenza sociale obbligatorie estese agli apprendisti si applicano per tutta la durata dell'apprendistato.

Art. 28.

Ai fini del rilascio del documento di iscrizione degli apprendisti non artigiani, valevole per ottenere le prestazioni dell'assicurazione contro le malattie, i datori di lavoro sono tenuti a denunciare direttamente all'Istituto gestore dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, competente ai sensi dell'art. 26, i nominativi degli apprendisti assunti, entro il termine di dieci giorni dall'assunzione.

Lo stesso termine deve essere osservato per la comunicazione della cessazione del rapporto di apprendistato.

Art. 29.

Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano per le assicurazioni sociali agli apprendisti le norme regolamentari previste per le diverse forme di previdenza e assistenza sociale, alle quali gli stessi sono soggetti ai sensi dell'art. 21 della legge.

TITOLO QUINTO

Insegnamento complementare

Art. 30.

L'insegnamento complementare si effettua in appositi corsi organizzati per categorie professionali e per gradi di preparazione scolastica degli ammittendi.

L'insegnamento complementare è gratuito e, salve le esenzioni stabilite nell'articolo seguente, è obbligatorio per il periodo necessario allo svolgimento dei programmi di cui al successivo art. 33.

Art. 31.

Possono essere esonerati dall'obbligo della frequenza dei corsi di insegnamento complementare coloro che hanno conseguito la licenza di istituto professionale o di scuola tecnica nel settore professionale corrispondente a quello prescelto per l'acquisizione della qualifica.

Possono, altresì, essere esonerati, ai sensi degli articoli 254 e 270 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, coloro i quali sono in possesso della licenza di uno degli istituti medi di educazione marinara, indicati dal Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per la marina mercantile.

Analogamente possono essere esonerati coloro che, essendo in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale, hanno frequentato, superando la relativa prova finale, un corso di addestramento nel settore professionale corrispondente a quello prescelto per l'acquisizione della qualifica ed istituito ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive variazioni ed integrazioni.

L'esonero ha luogo a seguito di richiesta scritta, fatta dagli interessati all'Ufficio di collocamento competente, all'atto del loro avviamento al lavoro.

L'Ufficio di collocamento ha facoltà di richiedere la esibizione delle certificazioni relative.

Le ore destinate all'insegnamento complementare, dal quale gli apprendisti sono stati esonerati, vengono utilizzate nell'impresa per l'addestramento pratico.

Art. 32.

L'insegnamento complementare per gli apprendisti, che non hanno la licenza elementare superiore, è integrato con nozioni elementari di cultura generale e di educazione civica.

Art. 33.

I programmi relativi ai corsi di insegnamento complementare possono prevedere, in relazione alla durata dell'apprendistato stabilita per le varie categorie professionali, l'effettuazione di uno, ovvero di più corsi.

Art. 34.

Fino a quando il corso di insegnamento complementare non sia stato istituito, e nell'intervallo tra un corso e quello successivo, le ore destinate all'insegnamento complementare sono utilizzate nell'impresa per l'addestramento pratico.

L'intervallo tra un corso e quello successivo non può in ogni caso superare i sei mesi.

Art. 35.

Per ogni corso è consentita, di massima, la partecipazione di non più di trenta apprendisti.

Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, territorialmente competenti, hanno facoltà di consentire l'istituzione di corsi misti nelle località ove non è possibile l'istituzione di corsi omogenei per l'esiguità del numero degli apprendisti esistenti.

Art. 36.

Gli imprenditori, che abbiano apprendisti alle proprie dipendenze, formulano, di intesa con i rappresentanti dei lavoratori interessati, le proposte relative ai corsi di insegnamento complementare, che possono essere effettuati nell'azienda.

Le aziende, anche artigiane, di intesa con i rappresentanti dei lavoratori interessati, possono territorialmente consorziarsi al fine di promuovere l'istituzione di comuni corsi di insegnamento complementare per gli apprendisti delle varie categorie alle proprie dipendenze.

Le proposte di istituzione dei corsi di cui ai commi precedenti sono presentate, entro il 31 maggio di ciascun anno, agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio.

Per gli apprendisti alle dipendenze di aziende che non organizzano corsi di insegnamento complementare, gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione invitano le autorità scolastiche locali e gli enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori a presentare le proposte relative.

Art. 37.

Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, in relazione ai corsi di insegnamento complementare aziendali o interaziendali e a quelli da effettuarsi dalle scuole di Stato e dagli enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori, predispongono il piano annuale provinciale dei corsi di insegnamento complementare e lo inoltrano, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'approvazione.

Per le Regioni a statuto speciale i piani provinciali sono inoltrati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale a cura degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, sentito il competente organo regionale.

Art. 38.

Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, territorialmente competenti, entro il mese successivo a quello nel quale è stata disposta l'approvazione, stabiliscono, sentiti gli imprenditori interessati e gli organizzatori dei corsi, la data di inizio, nonchè il diario settimanale di ciascun corso.

Fermo restando il limite di orario giornaliero previsto dall'art. 10 della legge, può essere consentito che, in relazione a comprovate esigenze, l'insegnamento complementare si effettui in ore diverse da quelle destinate alla normale attività.

Art. 39.

Gli apprendisti sono avviati ai corsi di insegnamento complementare dall'inizio dell'attività dei corsi stessi.

Qualora l'assunzione al lavoro abbia avuto luogo in data posteriore al primo mese di attività dei corsi, l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, territorialmente competente, può disporre l'avviamento ai corsi, previa valutazione, da parte del personale preposto ai corsi stessi, delle cognizioni teoriche e professionali degli interessati.

Art. 40.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro l'apprendista può non interrompere la partecipazione al corso annuale di insegnamento complementare, al quale sia stato avviato, semprechè tale corso non si svolga a cura dell'impresa che ha operato la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 41.

La vigilanza sull'insegnamento complementare degli apprendisti spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

Le ispezioni ordinarie, da effettuarsi presso le sedi in cui i corsi si svolgono, hanno luogo almeno ogni sei mesi.

TITOLO SESTO

Finanziamento dei corsi e sovvenzionamento dei centri di orientamento professionale

Art. 42.

Gli enti che organizzano i corsi di insegnamento complementare, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 36 del presente regolamento, possono ottenere il relativo finanziamento sulla gestione speciale, di cui all'art. 20 della legge, istituita in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive variazioni ed integrazioni.

I centri di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale possono ottenere, a carico della gestione speciale di cui al comma precedente, un sovvenzionamento annuale in relazione agli esami psicofisiologici di cui all'art. 5 della legge e 10 del presente regolamento.

Art. 43.

Ai finanziamenti ed ai sovvenzionamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 20 della legge si provvede mediante decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 113. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1956, n. 1669.

Revoca di dichiarazione di zona di endemia malarica per 43 Comuni della provincia di Lecce.

N. 1669. Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1956, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono revocate le dichiarazioni di zona di endemia malarica relative ai Comuni, nelle attuali circoscrizioni territoriali, di Alessano, Alliste, Aradea, Cannole, Carpignano Salentino, Casarano, Castrignano del Capo, Collepasso (già frazione di Cutrofiano), Cursi, Cutrofiano, Diso, Galatina, Galatone, Giuggianello, Guagnano, Lequile, Lizzanello, Melissano (già frazione di Casarano), Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Muro Leccese, Nociglia, Palmariggi, Parabita, Patù, Poggiardo, Ruffano, Sanarica, San Cesario di Lecce, Scorrano, Sogliano Cavour, Specchia, Spongano, Squinzano, Sternatia, Supersano, Surano, Taurisano, Tiggiano, Trepuzzi, Tricase e Minervino di Lecce, esclusa la zona della frazione Cerfignano ora appartenente al comune di Santa Cesarea Terme, pronunciate con regi decreti 14 giugno 1903, n. 268; 28 gennaio 1904, n. 28; 29 agosto 1904, n. 499; 1° giugno 1905, n. 311, 19 febbraio 1914, n. 142, sono revocate.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 54. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1956.

Estensione dell'assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali in favore dei cappellani degli stabilimenti carcerari e dei riformatori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la lett. *d*) dell'art. 3 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificata dalla lett. *c*) dell'art. 4, del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758;

Decreta:

Articolo unico.

I cappellani degli stabilimenti carcerari e dei riformatori sono ammessi a fruire delle prestazioni corrisposte dalla gestione sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 agosto 1956

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per la grazia e giustizia
MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1957
Registro n. 14 Lavoro e previdenza, foglio n. 313. — GALEANI

(1535)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1956.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 30 novembre 1956;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, l'importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi contrassegnati:

Qualità della merce	Scopo per il quale la temporanea importazione è ammessa	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1. Capperi al sale.	Per essere crivellati nelle diverse qualità, ulteriormente salati e confezionati in fusti da kg. 100, 50, 25 (peso netto per ciascun fusto).	kg. 100	6 mesi
2. Cartoni « Kraftliner » di origine e provenienza della Finlandia (nel limite del contingente semestrale di tonn. 1500).	Per la confezione di imballaggi.	kg. 100	6 mesi

Art. 2.

E' prorogata fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, istituite o già prorogate con i richiamati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Bozzoli doppi, bozzoli scarti e bozzoli realini, per essere trasformati in filati di doppio e riesportati sotto forma di filati di doppio e di tessuti di filati di doppio (con validità al 31 dicembre 1956).	Decreto Ministeriale 30 giugno 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 2 ottobre 1956).	1° gennaio 1957	30 giugno 1957
2. Cascami di seta, per essere macerati, pettinati e/o filati (con validità fino al 31 dicembre 1956).	Decreto Ministeriale 30 giugno 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 2 ottobre 1956).	1° gennaio 1957	30 giugno 1957
3. Oli greggi genuini di semi e frutti oleosi (esclusi quelli di oliva), per essere purificati (con validità fino al 31 dicembre 1956).	Decreto Ministeriale 28 giugno 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 26 settembre 1956).	1° gennaio 1957	30 giugno 1957
4. Seta tratta greggia, bianca o gialla, e seta toussah (nel limite di complessivi kg. 150.000, oltre al residuo non utilizzato del contingente assegnato col decreto controindicato per le operazioni relative a merce da lavorare per conto proprio) per la produzione di tessuti, calze, veli da buratti, ecc. (con validità fino al 31 dicembre 1956).	Decreto Ministeriale 30 giugno 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 2 ottobre 1956).	1° gennaio 1957	30 giugno 1957
5. Tessuti di cotone incerati e pegamoidati; finte pelli a base di resine sintetiche con o senza supporto di tessuti; contachilometri e orologi; nastri per ceppi freno; dischi per frizione e segmenti per frizione, per il completamento, la guarnizione e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 31 dicembre 1956).	Legge 22 novembre 1956, n. 1168 (*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 21 dicembre 1954).	1° gennaio 1957	30 giugno 1957

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il contingente indicato al punto 4 del precedente art. 2 è elevato a kg. 200.000.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1957
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 394. — BENNATI

(1604)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1956.

Proroga fino al 31 dicembre 1957 della convenzione stipulata tra lo Stato e il Consorzio industrie fiammiferi per il servizio degli accenditori.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611, e l'annessa convenzione stipulata tra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi;

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 4 agosto 1950, che proroga al 31 dicembre 1956 la validità della predetta convenzione;

Ritenuta l'opportunità di prorogare fino al 31 dicembre 1957 la Convenzione stessa per assicurare la regolare continuità del servizio;

Visto l'atto di sottomissione in data 29 dicembre 1956 sottoscritto dal Consorzio industrie fiammiferi per la ulteriore proroga al 31 dicembre 1957 della convenzione medesima;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato, Sezione 3ª, in data 28 dicembre 1956;

Decreta:

Articolo unico.

La convenzione annessa al regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611, è prorogata fino al 31 dicembre 1957.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1957
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 111. — BENNATI

(1641)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Concessione di temporanea importazione per datteri freschi o secchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 22 dicembre 1956;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la concessione di importazione temporanea, relativa ai datteri freschi, prorogata fino al 4 maggio 1957 col decreto Ministeriale 18 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1957 è modificata per « datteri freschi o secchi per essere sottoposti a disinfezione e/o maturazione artificiale, lavorazione ed impacco ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1957
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 322. — BENNATI

(1603)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1957.

Avocazione al Ministero del tesoro delle operazioni di liquidazione dell'Associazione nazionale dei consorzi provinciali tra macellai per le carni (Consocarni).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il regio decreto-legge 18 dicembre 1939, n. 2222, convertito nella legge 25 giugno 1940, n. 1080, recante

norme sui servizi degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, concernente la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 10 aprile 1941, sulla costituzione dell'Associazione nazionale dei consorzi provinciali tra macellai per le carni (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 13 febbraio 1945, concernente, fra l'altro, lo scioglimento e la messa in liquidazione della predetta Associazione;

Ritenuta la opportunità di avocare al Ministero del tesoro e di affidare all'apposito Ufficio liquidazioni costituito presso lo stesso Ministero le operazioni di liquidazione della medesima Associazione;

Decreta:

Le operazioni di liquidazione dell'Associazione nazionale dei consorzi provinciali tra macellai per le carni sono avocate al Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ed affidate all'apposito Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1 della prefata legge.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1957
Registro n. 3 *Tesoro, foglio n.* 355. — PETROCELLI

(1594)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1957.

Avocazione al Ministero del tesoro delle operazioni di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni di Modena (Co.Pro.Ma.).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il regio decreto-legge 18 dicembre 1939, n. 2222, convertito nella legge 25 giugno 1940, n. 1080, recante norme sui servizi degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, concernente la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 10 aprile 1941, sulla costituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 13 febbraio 1945, concernente fra l'altro, la messa in liquidazione dei Consorzi predetti;

Considerato che la gestione liquidatoria del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni di Modena è tuttora in corso;

Ritenuta la opportunità di avocare al Ministero del tesoro e di affidare all'apposito Ufficio liquidazioni costituito presso lo stesso Ministero le operazioni di liquidazione del predetto Consorzio;

Decreta:

Le operazioni di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni di Modena sono avocate al Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ed affidate all'apposito Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1 della prefata legge.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1957
Registro n. 3 *Tesoro, foglio n.* 360. — PETROCELLI

(1591)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1957.

Avocazione al Ministero del tesoro delle operazioni di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni di Napoli (Co.Pro.Ma.).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il regio decreto-legge 18 dicembre 1939, n. 2222, convertito nella legge 25 giugno 1940, n. 1080, recante norme sui servizi degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, concernente la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 10 aprile 1941, sulla costituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 13 febbraio 1945, concernente fra l'altro, la messa in liquidazione dei Consorzi predetti;

Considerato che la gestione liquidatoria del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni di Napoli è tuttora in corso;

Ritenuta la opportunità di avocare al Ministero del tesoro e di affidare all'apposito Ufficio liquidazioni costituito presso lo stesso Ministero le operazioni di liquidazione del predetto Consorzio;

Decreta:

Le operazioni di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni di Napoli sono avocate

al Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ed affidate all'apposito Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1 della prefata legge.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1957
Registro n. 3 *Tesoro, foglio n.* 359. — PETROCELLI

(1590)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1957.

Avocazione al Ministero del tesoro delle operazioni di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni di Gorizia (Co.Pro.Ma.).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il regio decreto-legge 18 dicembre 1939, n. 2222, convertito nella legge 25 giugno 1940, n. 1080, recante norme sui servizi degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, concernente la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 10 aprile 1941, sulla costituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 13 febbraio 1945, concernente fra l'altro, la messa in liquidazione dei Consorzi predetti;

Considerato che la gestione liquidatoria del Consorzio provinciale tra Macellai per le carni di Gorizia è tuttora in corso;

Ritenuta la opportunità di avocare al Ministero del tesoro e di affidare all'apposito Ufficio liquidazioni costituito presso lo stesso Ministero le operazioni di liquidazione del predetto Consorzio;

Decreta:

Le operazioni di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni di Gorizia sono avocate al Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ed affidate all'apposito Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1 della prefata legge.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1957
Registro n. 3 *Tesoro, foglio n.* 357. — PETROCELLI

(1592)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1957.

Avocazione al Ministero del tesoro delle operazioni di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni di Piacenza (Co.Pro.Ma.).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il regio decreto-legge 18 dicembre 1939, n. 2222, convertito nella legge 25 giugno 1940, n. 1080, recante norme sui servizi degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, concernente la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 10 aprile 1941, sulla costituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 13 febbraio 1945, concernente fra l'altro, la messa in liquidazione dei Consorzi predetti;

Considerato che la gestione liquidatoria del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni di Piacenza è tuttora in corso;

Ritenuta la opportunità di avocare al Ministero del tesoro e di affidare all'apposito Ufficio liquidazioni costituito presso lo stesso Ministero le operazioni di liquidazione del predetto Consorzio;

Decreta:

Le operazioni di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni di Piacenza sono avocate al Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ed affidate all'apposito Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1 della prefata legge.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1957
Registro n. 3 *Tesoro, foglio n.* 356. — PETROCELLI

(1589)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1957.

Avocazione al Ministero del tesoro delle operazioni di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni di Catanzaro (Co.Pro.Ma.).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il regio decreto-legge 18 dicembre 1939, n. 2222, convertito nella legge 25 giugno 1940, n. 1080, recante norme sui servizi degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, concernente la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 10 aprile 1941, sulla costituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 13 febbraio 1945, concernente fra l'altro, la messa in liquidazione dei Consorzi predetti;

Considerato che la gestione liquidatoria del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni di Catanzaro è tuttora in corso;

Ritenuta la opportunità di avocare al Ministero del tesoro e di affidare all'apposito Ufficio liquidazioni costituito presso lo stesso Ministero le operazioni di liquidazione del predetto Consorzio;

Decreta:

Le operazioni di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni di Catanzaro sono avocate al Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ed affidate all'apposito Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1 della prefata legge.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1957
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 358. — PETROCELLI

(1593)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1957.

Avocazione al Ministero del tesoro delle operazioni di liquidazione dell'Ente di colonizzazione « Veneto d'Etiopia ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Vista la legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa italiana;

Vista la legge 9 luglio 1954, n. 431, contenente norme integrative e modificative della citata legge 29 aprile 1953, n. 430;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 1954, n. 1466, concernente, tra l'altro, la messa in liquidazione dell'Ente di colonizzazione « Veneto d'Etiopia », costituito con regio decreto-legge 6 dicembre 1937, n. 2314, convertito nella legge 15 aprile 1938, n. 682;

Visto il decreto Ministeriale del 25 luglio 1955, concernente la nomina del liquidatore dell'Ente di colonizzazione « Veneto d'Etiopia », la cui gestione è tuttora in corso;

Ritenuta l'opportunità di avocare al Ministero del tesoro e di affidare all'apposito Ufficio liquidazioni costituito presso lo stesso Ministero le operazioni di liquidazione del prefato Ente;

Decreta:

Le operazioni di liquidazione dell'Ente di colonizzazione « Veneto d'Etiopia » sono avocate al Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ed affidate all'apposito Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1 della prefata legge.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1957
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 361. — PETROCELLI

(1588)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1957.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Castello, sita nell'ambito del comune di Salerno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Salerno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 3 marzo 1956 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Castello, sita nell'ambito del comune di Salerno;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Salerno;

Riconosciuto che la zona predetta oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, costituisce, con le monumentali opere di fortificazione, un complesso avente caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona del Castello, sita nel territorio del comune di Salerno, confinante ad ovest con il confine del comune di Vietri; a nord-ovest, secondo una linea retta che, partendo dall'incrocio del confine del comune di Vietri con la strada comunale della valle, va fino alla casa denominata « Cernicchiara » e da detta casa segue a sud, lungo il torrente Cernicchiara o Rafastia fino all'incrocio di via Michele Vernieri, volge ad ovest ed attraversa via Michele Vernieri, piazza Sedile di Porta Rotese, largo Plebiscito, via Romualdo II Guarna, piazza Abate Conforti, via Trotula de Ruggero, largo Giovanni Luciani, largo Scuola salernitana, e poi, in linea

d'aria, da detto largo fino all'ingresso della galleria delle Ferrovie dello Stato e, seguendo la strada ferrata, fino ai confini di Vietri, si ricongiunge a nord al punto di partenza, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Salerno.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Salerno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 febbraio 1957

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Salerno

Stralcio verbale n. 10

L'anno 1956, il giorno tre del mese di marzo, alle ore 12, nella sede della Provincia, si è riunita la Commissione provinciale di Salerno per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

Sono presenti il presidente prof. Sabato Visco, il vice presidente arch. Riccardo Pacini, il presidente dell'Ente provinciale per il turismo avv. Girolamo Bottiglieri, l'arch. Ezio De Felice e il dott. Guido Lenza. Assente giustificato il commendatore Matteo Scaramella. Assistono l'arch. Renato Chiurazzi, della Soprintendenza ai monumenti di Napoli, e il segretario dott. Venturino Panebianco.

Il presidente, dopo aver dichiarato aperta la seduta, rivolge un cordiale saluto ai convenuti a questa riunione della Commissione ch'è la prima dopo la sua ricostruzione per il quadriennio 1° novembre 1955-31 ottobre 1959, auspicando una sempre più intensa e proficua azione di tutela monumentale e panoramica, in stretta collaborazione con la Soprintendenza ai monumenti.

Si passa quindi alla trattazione dei singoli oggetti posti all'ordine del giorno:

Interviene l'ing. A. Amendola, in rappresentanza del comune di Salerno.

1) SALERNO: Zona del Castello e fascia di area a valle della via Salvatore De Renzi. Esame e parere definitivo imposizione vincolo di insieme.

Il soprintendente arch. Pacini richiama l'attenzione dei convenuti sulla necessità di definire, dopo il sopraluogo eseguito dalla Commissione, la delimitazione della zona a monte della città di Salerno, da sottoporre a vincolo d'insieme.

La Commissione, dopo esauriente discussione e dopo avere esaminato la planimetria della zona, confermando quanto fu stabilito nell'ultima riunione del 7 gennaio 1957, all'unanimità delibera di sottoporre a vincolo d'insieme gli immobili compresi tra il confine col territorio del comune di Vietri sul Mare, a occidente, e il torrente Rafastia, a oriente, seguendo dalla parte di mezzogiorno la linea che da ovest, lungo la strada ferrata fino all'ingresso della galleria si allaccia in linea d'aria al largo Scuola salernitana e passa quindi per il largo Giovanni Luciani, via Trotula de Ruggiero, piazza Abate Conforti, via Romualdo II Guarna; largo Plebiscito, piazza Sedili di Porta Rotese e via Michele Vernieri.

(*Omissis*).

(1508)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa latteria sociale « Pedocchio », con sede in Brendola.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 marzo 1957, i poteri conferiti al signor Giuseppe Dalla Costa, commissario governativo della Società cooperativa latteria sociale « Pedocchio », con sede in Brendola, sono stati prorogati al 31 maggio 1957.

(1566)

Revoca degli amministratori della Società cooperativa di produzione e lavoro « San Luigi Gonzaga », con sede in Pietramelara, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 marzo 1957, è stato disposto la revoca degli amministratori della Società cooperativa di produzione e lavoro « San Luigi Gonzaga », con sede in Pietramelara (Caserta), costituita con atto in data 19 febbraio 1954 a rogito notaio dott. Giovanni Angeloni ed è stato nominato il commissario governativo nella persona del rag. Renato Ursomando.

(1567)

Revoca del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo « San Bartolomeo », con sede in Genova-Sampierdarena, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 marzo 1957, è stato disposto ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, la revoca del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo « San Bartolomeo », con sede in Genova-Sampierdarena, costituita con atto del notaio dott. Achille Poli, in data 21 dicembre 1952, e la nomina del commissario governativo nella persona del dott. Antonio Rossi.

(1568)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Piano parziale di ricostruzione di Genova-Voltri. Variante relativa alla ricostruzione di un edificio lungo la via don Giovanni Verità.

Con decreto Ministeriale 7 marzo 1957, n. 3133, è stata approvata la variante al piano parziale di ricostruzione di Genova-Voltri riguardante la ricostruzione di un edificio lungo la via don Giovanni Verità, vistata in 3 planimetrie in iscala 1 : 500.

Per l'attuazione dell'opera prevista in detta variante è assegnato lo stesso termine di validità del piano parziale di ricostruzione di Genova che, giusta il disposto dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale del Comune medesimo.

(1613)

Ulteriore proroga del termine di esecuzione del piano di ricostruzione di Sant'Agata sul Santerno

Con decreto Ministeriale 8 marzo 1957, n. 485, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Sant'Agata sul Santerno, approvato con decreto Ministeriale 14 febbraio 1949 e prorogato con i decreti Ministeriali 12 febbraio 1951 e 21 maggio 1954, è ulteriormente prorogato sino al 14 febbraio 1959.

(1614)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1957, il ricorso straordinario proposto dall'ex salariato temporaneo Fischetti Vincenzo fu Luigi dipendente dall'Ufficio armi navali di Milano, Sezione staccata di Brescia, avverso il provvedimento di licenziamento disposto il 30 aprile 1944, è dichiarato inammissibile.

(1595)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

260° Elenco dei provvedimenti di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto Presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto del prefetto della provincia di Caserta 19 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti di Napoli il 25 gennaio 1957, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 2, con il quale alla ditta Marra Raffaele di Camillo, Marra Giovanni fu Mario, Marra Alessandro e Mariano di Nicola, rappresentata dal primo, domiciliato in Bellona, è accordata, per la durata di anni dieci, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « La Torretta » nella località Triflisco del comune di Bellona.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Carrara 15 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti, ufficio distaccato di Firenze il 31 gennaio 1957, registro n. 1, foglio n. 12, con il quale alla Società r. l. Filippi Giuseppe, con sede in Castelnuovo Magra, è accordata, per la durata di anni sei, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di argilla esistente nella particella n. 234 del foglio n. 8 del catasto del comune di Castelnuovo Magra ed iscritta alla partita n. 451 di proprietà della signora Colotto Caterina Luigia.

Decreto Ministeriale 23 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1957, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 311, con il quale l'art. 1 del decreto Ministeriale 22 aprile 1952, è così modificato: « Al comune di Barano d'Ischia, provincia di Napoli, è accordata in perpetuo la concessione di utilizzare le acque minerali della sorgente « Olmitello », nel comune di Serrara Fontana, provincia di Napoli ».
L'area della concessione ha un'estensione di Ha. 0.3.69.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Firenze 25 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti, ufficio distaccato di Firenze, il 14 febbraio 1957, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 13, con il quale alla Cementi di Bibbiena S. p. a., con sede a Bibbiena stazione, provincia di Arezzo, è accordata la proroga della concessione per marna da cemento denominata « Fraternità » in territorio del comune di Bibbiena, per la durata di anni venti a decorrere dal 15 settembre 1955, previa riduzione dell'area della concessione stessa.
La zona della concessione ha l'estensione di Ha. 25.60.

(1607)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni costituenti la quota del « terzo residuo », concesso al nome delle ditte di cui all'unito elenco, da trasferirsi agli Enti di riforma fondiaria ivi indicati, e le date di decorrenza degli eventuali interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Ammontare indennità — Lire	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 70) (capitale nom.) Lire	Data di decorrenza degli interessi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ente Maremma tosco-laziale									
1	GIANNUZZI SAVELLI Luigi fu Rodolfo	Civitella Paganico	43.25.20	(terzo residuo		quota Ente)		3.767.782 —	3.765.000	—
2	MANZOLINI Ettore di CAMPOLEONE fu Giosafat	Viterbo	80.77.01	Id.		Id.		4.418.089,25	4.415.000	—
3	SACCHETTI Marcello e Giulio fu Giovan Battista	Tuscania	102.38.59	Id.		Id.		5.409.504,80	5.405.000	—
4	SOCIETA' PER AZIONI « IL FONTINO », con sede in Roma	Gavorrano e Massa Marittima	53.08,31	Id.		Id.		4.823.668 —	4.820.000	—

Roma, addì 4 marzo 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(1487)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni costituenti la quota del « terzo residuo », concesso al nome delle ditte di cui all'unito elenco, da trasferirsi agli Enti di riforma fondiaria ivi indicati, e le date di decorrenza degli eventuali interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione		Gazzetta Ufficiale		Ammontare indennità — Lire	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 70) (capitale nom.) Lire	Data di decorrenza degli interessi
				N.	Data	N.	Data			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ente Maremma									
1	BRILLI Paolo fu Alessandro	Grosseto	7.44.98		(terzo residuo		quota Ente)	812.623 —	810.000	—
2	BRUSCHI FALGARI Matilde fu Luca in DELLA ROCCA di CANDEL	Tarquinia	176.04.12		Id.		Id.	14.849.075,35	14.845.000	—
3	CECCHERINI Domenico di Terige	Roccastrada	40.51.71		Id.		Id.	2.175.679 —	2.175.000	—
4	CIACCI Antonio fu Gaspare	Manciano	135.90.23		Id.		Id.	9.546.285 —	9.545.000	—
5	DE ANGELIS Giuseppe fu Federico	Campagnano	1.12.61		Id.		Id.	216.217,60	215.000	—
6	GASPARRI Pietro fu Bàrtolomeo	Roma	82.86.70		Id.		Id.	7.850.451.10	7.850.000	—
7	LA GRECA Federico fu Alfonso	Arcidosso	160.08.25		Id.		Id.	11.419.581 —	11.415.000	—
8	MAZZONI Giuseppe fu Enrico	Orbetello	11.78.23		Id.		Id.	1.342.003 —	1.340.000	—
9	ODESCALCHI Innocenzo fu Baldassarre	Cerveteri	14.23.00		Id.		Id.	2.049.112,80	2.045.000	—
10	PARADISI Ada fu Domenico	Civitella Paganico	3.83.76		Id.		Id.	314.912 —	310.000	—
11	PASTI Vittorio e Marco fu Fabio	Civitella Paganico	5.33.26		Id.		Id.	447.936 —	445.000	—
12	RICCI Ferruccio di Mario	Cinigiano	31.59.31		Id.		Id.	2.638.805 —	2.635.000	—
13	SACCHETTI Oretta e Camilla di Giovanni Battista	Tarquinia	19.47.41		Id.		Id.	3.423.870,40	3.420.000	—
14	SPARGI Ettore fu Oreste	Civitella Paganico	1.84.03		Id.		Id.	111.827 —	110.000	—
15	SCARAMUCCI Ado fu Celso e NORCINI Eda fu Angelo	Scansano	115.26.05		Id.		Id.	4.726.684 —	4.725.000	—

Roma, addì 4 marzo 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(1486)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Rettifica).

Ente Puglia e Lucania

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica in data 19 febbraio 1957, n. 46: alla pagina 695, colonna II, riga 58ª. e alla pagina 696, colonna I. righe 8ª-9ª, 33ª e 52ª-53ª in luogo di « PLANCON GINISTRELLI Eduardo fu Eduardo », leggasi: « PLANCON GINISTRELLI Edoardo fu Odoardo ».

(1606)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giovanni Ungaro nato a Monte Sant'Angelo (Foggia) il 10 dicembre 1907, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza rilasciatogli dalla Università di Bari in data 10 dicembre 1933, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1932-1933.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(1620)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 63

Corso dei cambi del 15 marzo 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,83	624,82	624,81	624,80	624,82	624,82	624,925	624,82	624,80
$ Can.	653 —	653 —	653 —	653 —	652,50	652,75	653 —	652 —	653 —	654 —
Fr. Sv. lib.	145,68	145,685	145,67	145,66	145,65	145,69	145,67	145,78	145,68	145,68
Kr D.	90,62	90,615	90,63	90,61	90,60	90,61	90,61	90,72	90,63	90,62
Kr. N.	88,08	88,015	88,05	88,06	88,025	88,05	88,04	88 —	88,09	88,07
Kr. Sv.	121,60	121,62	121,61	121,60	121,55	121,59	121,62	121,40	121,62	121,60
Fol.	165,08	165,13	165,13	165,14	165,10	165,05	165,13	165 —	165,09	165,08
Fr B.	12,51	12,5125	12,51375	12,5125	12,5062	12,52	12,51125	12,52	12,51	12,51
Fr. Fr.	178,41	178,42	178,41	178,42	178,40	178,42	178,42	178,48	178,41	178,40
Fr. Sv. acc.	143,52	143,52	143,525	143,52	143,485	143,52	143,52	143,40	143,52	143,49
Lst.	1760,50	1760,20	1760,375	1760,50	1760,25	1760,50	1760,25	1760,50	1760,375	1760,25
Dm. occ.	149,79	149,79	149,77	149,785	149,75	149,79	149,79	149,84	149,79	149,80
Scell. Aust.	24,17	24,17	24,1725	24,16875	24,175	24,17	24,17	24,17	24,16	24,17

Media dei titoli del 15 marzo 1957

Rendita 3,50 % 1906	63,775
Id. 3,50 % 1902	57,75
Id. 5 % 1935	90,475
Redimibile 3,50 % 1934	79,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,825
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,275
Id. 5 % 1936	95,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,10
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,125

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 marzo 1957

1 Dollaro USA	624,815
1 Dollaro canadese	653 —
1 Franco svizzero lib.	145,665
1 Corona danese	90,61
1 Corona norvegese	88,05
1 Corona svedese	121,61
1 Fiorino olandese	165,135
1 Franco belga	12,512
100 Franchi francesi	178,42
1 Franco svizzero acc.	143,52
1 Lira sterlina	1760,375
1 Marco germanico	149,787
1 Scellino austriaco	24,169

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

Nel Bollettino n. 60 del 12 marzo 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 13 marzo 1957, il corso del cambio presso la Borsa valori di Milano del Dollaro canadese indicato in 154,25 deve intendersi rettificato in 654,25.

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 12565/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 2 maggio 1935, n. 773 R/Gab., con cui al signor Pardeller Giovanni, nato a Cornedo all'Isarco il 2 agosto 1869, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Pardella;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 15 novembre 1956 dal signor Pardella Giovanni, figlio del predetto, in atto residente a Cornedo all'Isarco;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 6223/Gab. del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 2 maggio 1935, n. 773 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome del signor Pardella Giovanni, nato a Cornedo all'Isarco l'8 giugno 1907, della di lui moglie Pichler Anna, nata a Cornedo all'Isarco il 2 aprile 1902, del figlio Giuseppe, nato a Cornedo all'Isarco l'8 gennaio 1939, viene ripristinato nella forma tedesca di Pardeller.

Il sindaco del comune di Cornedo all'Isarco provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 27 febbraio 1957

Il Vice Commissario del Governo
MARCHIONE

(1569)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a duecentottantotto posti di uditore giudiziario, indetto con decreto Ministeriale 3 gennaio 1957, con riserva di un'aliquota dei posti messi a concorso a favore dei candidati che superino una prova facoltativa di lingua tedesca.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 5 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 17 gennaio 1957, con il quale è stato indetto un concorso per esami a duecentottantotto posti di uditore giudiziario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto 29 dicembre 1956, n. 1507, con il quale, ai fini dell'attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è stata data facoltà alle Amministrazioni dello Stato di riservare un'aliquota dei posti messi a concorso per l'ammissione ai gradi iniziali degli impieghi civili dello Stato ai candidati che superino una prova di esame facoltativa di lingua tedesca e che risultino idonei nelle materie obbligatorie;

Decreta:

Art. 1.

Dei duecentottantotto posti di uditore giudiziario messi a concorso con decreto Ministeriale 5 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 17 gennaio 1957, 6 (sei) sono riservati ai concorrenti che, oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorie, superino anche una prova di esame facoltativa di lingua tedesca.

Art. 2.

La prova di esame facoltativa consta di una prova scritta e di una prova orale, ed è diretta ad accertare la piena conoscenza della lingua tedesca da parte del candidato.

Art. 3.

La prova scritta consiste nella traduzione dall'italiano nel tedesco e dal tedesco nell'italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla Commissione giudicatrice del concorso con le stesse modalità prescritte per le prove obbligatorie. E' consentito l'uso del vocabolario.

Il testo del brano in lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura.

La prova scritta ha luogo nel primo giorno non festivo successivo all'espletamento delle prove scritte obbligatorie indicate nell'art. 9 del bando di concorso.

Art. 4.

Le buste contenenti gli elaborati scritti di lingua tedesca non recano il talloncino numerato prescritto dall'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28.

Le stesse buste sono escluse dalla operazione di raggruppamento prescritta dal sesto comma del predetto art. 2; e sono numerate distintamente dalle buste contenenti gli elaborati delle tre prove obbligatorie.

Art. 5.

L'esame degli elaborati scritti ha luogo dopo che è stato completato l'esame dei lavori relativi alle prove obbligatorie e prima che siano aperte le buste contenenti il cartoncino con il cognome e nome del candidato.

Sono ammessi alla prova orale facoltativa soltanto i concorrenti dichiarati idonei, sia nella relativa prova scritta, sia nelle prove scritte obbligatorie.

Art. 6.

La prova orale è diretta ad accertare, oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato di conversare senza difficoltà nella lingua medesima.

Essa ha luogo nello stesso giorno in cui il concorrente sostiene le prove orali obbligatorie, purchè abbia in queste ultime conseguita l'idoneità.

Art. 7.

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la Commissione delibera sulla idoneità del candidato a norma del precedente art. 2, senza attribuzione di voto.

La dichiarazione di non idoneità nella prova facoltativa non pregiudica l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca conseguono la nomina, nei limiti della quota loro riservata con l'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine in cui essi sono iscritti nella graduatoria di merito nel concorso a norma dell'art. 11 del bando di concorso, ancorchè nella graduatoria stessa essi siano stati collocati oltre il numero totale dei posti messi a concorso.

I posti non attribuiti nella quota riservata sono conferiti agli altri concorrenti a norma dell'art. 12 del bando di concorso.

Art. 9.

Coloro i quali intendano sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca devono indicarlo nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 10.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, stabilito nell'art. 4 del bando di concorso, è prorogato, anche per coloro che non intendano avvalersi delle disposizioni del presente decreto, fino al quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nello stesso termine, coloro che abbiano già presentato la domanda di ammissione al concorso possono dichiarare, con le modalità previste per la presentazione della domanda stessa, che intendono avvalersi delle disposizioni del presente decreto.

Roma, addì 2 marzo 1957

Il Ministro: Moro

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1957
Registro n. 23 *Grazia e giustizia, foglio n.* 323. — Flammia

(1659)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria generale del concorso a sei posti di topografo aggiunto in prova (gruppo B, grado 11°) dell'Istituto geografico militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1517, che approva il regolamento per il personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, concernente l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 15 novembre 1954, col quale è stato indetto, fra l'altro, un concorso per esami a sei posti di topografo aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) dell'Istituto geografico militare;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati del concorso per esami a sei posti di topografo aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) dell'Istituto geografico militare, indetto con decreto Ministeriale 15 novembre 1954:

1. Marzocchi Bruno	punti	16,75
2. Bruno Oreste	»	16,70
3. Mainardi Muzio	»	16 —
4. Goffi Agostino	»	15,40
5. Saporito Franco	»	15,30
6. Camassa Lelio	»	15,10
7. Rossi Sem, ex combattente	»	14,85
8. Cipriani Cipriano	»	14,70
9. Parmegiani Palmieri Eugenio	»	14,65
10. Marsili Maurizio, orfano di guerra	»	14,55
11. Micolitti Giovanni	»	14,25
12. Corinti Omero	»	13,55
13. Zanobetti Giorgio	»	13 —

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra e tenuto conto di quanto stabiliscono le norme in vigore a favore degli ex combattenti e degli orfani di guerra:

a) sono dichiarati vincitori del concorso di che trattasi, nell'ordine sottoindicato, i seguenti candidati:

1. Marzocchi Bruno	punti	16,75
2. Bruno Oreste	»	16,70
3. Mainardi Muzio	»	16 —
4. Goffi Agostino	»	15,40
5. Rossi Sem, ex combattente	»	14,85
6. Marsili Maurizio, orfano di guerra	»	14,55

b) sono dichiarati idonei, nell'ordine appresso indicato, i seguenti candidati:

1. Saporito Franco	punti	15,30
2. Camassa Lelio	»	15,10
3. Cipriani Cipriano	»	14,70
4. Parmegiani Palmieri Eugenio	»	14,65
5. Micolitti Giovanni	»	14,25
6. Corinti Omero	»	13,55
7. Zanobetti Giorgio	»	13 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1957

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1957
Registro n. 9 *Esercito, foglio n.* 357. — MASSIMO

(1623)

Graduatoria generale del concorso a sette posti di cartografo aggiunto in prova (gruppo B, grado 11°) dell'Istituto geografico militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1517, che approva il regolamento per il personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, concernente l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 15 novembre 1954, col quale è stato indetto, fra l'altro, un concorso per esami a sette posti di cartografo aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) dell'Istituto geografico militare;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati del concorso per esami a sette posti di cartografo aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) dell'Istituto geografico militare, indetto con decreto Ministeriale 15 novembre 1954:

1. Rossi Sem, ex combattente	punti	16,90
2. Banti Valentino	»	16,60
3. Gallitto Giuseppe	»	16,20
4. Rizza Gaetano	»	15,70
5. Parmegiani Palmieri Eugenio	»	15,50
6. D'Arrigo Carmelo	»	15,45
7. Corinti Omero	»	15,25
8. Marsili Maurizio, orfano di guerra	»	14,60
9. Salvadori Piero	»	14,50

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra e tenuto conto di quanto stabiliscono le norme in vigore a favore degli ex combattenti e degli orfani di guerra:

a) sono dichiarati vincitori del concorso di che trattasi, nell'ordine sottoindicato, i seguenti candidati:

1. Rossi Sem, ex combattente	punti	16,90
2. Banti Valentino	»	16,60
3. Gallitto Giuseppe	»	16,20
4. Rizza Gaetano	»	15,70
5. Parmegiani Palmieri Eugenio	»	15,50
6. D'Arrigo Carmelo	»	15,45
7. Marsili Maurizio, orfano di guerra	»	14,60

b) sono dichiarati idonei, nell'ordine appresso indicato:

1. Corinti Omero	punti	15,25
2. Salvadori Piero	»	14,50

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1957

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1957
Registro n. 9 *Esercito, foglio n.* 358. — MASSIMO

(1622)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego della carriera esecutiva presso il Ministero del tesoro, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 8 marzo 1957).

Sono disponibili presso il Ministero del tesoro, nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici provinciali del tesoro, n. 5 (cinque) posti di applicato, spettanti ai sottufficiali, già dichiarati idonei e meritevoli per il passaggio allo impiego civile in base all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per quanto riguarda i sottufficiali della Marina, all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 68 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Aeronautica od in base all'art. 57 dello stato giuridico dei sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica) approvato con la legge 31 luglio 1954, n. 599, od in base alla legge 14 giugno 1956, n. 614.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 aprile 1957, apposita domanda su carta da bollo da L. 200, nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dieci dalla data di presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nella qualifica di applicato, esclusa ogni indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: BOVETTI

(1624)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Diario della prova scritta di esame del concorso a trentadue posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

La prova scritta di patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica relativa al concorso a trentadue posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, bandito con decreto Ministeriale 14 marzo 1956 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 19 giugno 1956, avrà luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, aula *C*, il giorno 15 aprile 1957.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella sede predetta non oltre le ore 8 del predetto giorno, muniti dei prescritti documenti di identificazione.

(1654)

PREFETTURA DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 17066, in data 21 aprile 1956, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1955;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto prefettizio n. 32625 del 18 settembre 1956, successivamente modificata con decreto prefettizio n. 32625, in data 15 novembre 1956;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla predetta Commissione;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria, in ordine di merito, dei concorrenti che hanno raggiunto il voto minimo per la idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. Barchitta Gaetano . . . punti 52,387
2. Castiglione Francesco . . . » 50,981
3. Guzzo Gaetano . . . » 50,912
4. Mattia Giuseppe . . . » 49,750
5. Grasso Francesco . . . » 49,562
6. Del Campo Francesco . . . » 48,987
7. Signorelli Giuseppe . . . » 48,437
8. Tamburino Croce . . . » 47,950
9. D'Amico Francesco . . . » 47,400
10. Scalisi Antonio . . . » 46,731
11. Motta Salvatore . . . » 45,637
12. Dell'Erba Salvatore . . . » 45,562
13. Calabrò Giuseppe . . . » 43,062
14. Gissara Cesare . . . » 39,950

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della Regione siciliana, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 25 febbraio 1957

Il prefetto: RIZZO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 17066, in data 21 aprile 1956, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, per il conferimento della condotta veterinaria del comune di Scordia;

Visto il decreto prefettizio di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso;

Viste le domande presentate dai candidati con l'indicazione della sede richiesta;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie e l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Barchitta Gaetano è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Scordia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della Regione siciliana, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e del Comune interessato.

Catania, addì 25 febbraio 1957

Il prefetto: RIZZO

(1520)

PREFETTURA DI VARESE

Graduatoria generale del concorso per l'assegnazione della farmacia di nuova istituzione nel territorio del comune di Ferno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 34033 del 15 settembre 1956, con il quale è stato bandito il concorso per l'assegnazione della farmacia di nuova istituzione nel comune di Ferno;

Visto il decreto prefettizio in data 18 gennaio 1957, numero 3257 Div. sanità, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto i verbali del concorso, rassegnati dalla predetta Commissione;

Ritenuta la regolarità delle operazioni svolte e considerata la legittimità della conseguente graduatoria;

Visto l'art. 11 del regolamento per l'esercizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria per il concorso relativo alla assegnazione della farmacia di nuova istituzione nel territorio del comune di Ferno:

1. Cesena Bartolomeo . . . punti 85,040
2. Cagnoni Maria Angela, ved. Castiglioni » 80,566
3. Baricelli Guido . . . » 80,456
4. Plaisant Mario . . . » 79,952
5. Garelli Mario Andrea . . . » 78,020
6. Schroeder Alberto . . . » 62,892
7. Nizzi Battista . . . » 54,928
8. Betti Antonio . . . » 53,643
9. Sessa Angelo . . . » 52,670
10. Aspesi Antonietta . . . » 52,435
11. Venturini Venturino . . . » 51,013
12. Ambrosioni Antonio . . . » 49,820
13. Lavezzo Leda in Cattozzo . . . » 41,220

Varese, addì 27 febbraio 1957

Il prefetto: VECCHI

(1555)

PREFETTURA DI ENNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Enna al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ENNA

Visto il proprio decreto n. 8495/3ª San. in data 18 giugno 1955, col quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le competenti proposte dei Comuni interessati e dell'Ordine dei medici chirurghi della Provincia, in ordine alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954, è così costituita:

Presidente:

Gisiano dott. Antonino, vice prefetto.

Componenti:

De Grazia dott. Giuseppe, medico provinciale;

Lo Manto dott. Paolo, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;

Rizzo dott. Paolo, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;

Albano Maria, ostetrica condotta.

Segretario:

Pivetti dott. Antonio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Enna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Enna.

Enna, addì 26 febbraio 1957

Il prefetto: SGANGA

(1548)

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Enna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ENNA

Visti i propri decreti n. 23355/3 in data 17 ottobre 1956, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 277 del 2 novembre 1956, coi quali si è approvata la graduatoria degli idonei e si sono dichiarati i vincitori del pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Ritenuto che, con deliberazioni d'urgenza della Giunta municipale di Nissoria n. 78 dell'11 dicembre 1956 e della Giunta municipale di Villarosa n. 42 del 1° febbraio 1957, i dottori Cavaliere Antonio e Marchese G. B. sono stati dichiarati rinunciatari, rispettivamente, delle condotte mediche di Nissoria e di Villapriolo;

Visto l'ordine delle preferenze espresse dai vincitori del concorso assegnati ad altre sedi e ritenuto che soltanto il dott. Bannò Filippo ha preferito altra sede vacante, esattamente quella di Nissoria, a quella di Villadoro assegnatagli;

Ritenuto che il sunnominato ha tempestivamente dichiarato di voler accettare la sede di Nissoria;

Visti l'ordine delle preferenze espresse dagli altri candidati risultati idonei al concorso e le sopravvenute dichiarazioni di rinuncia di alcuni di essi;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

Per i motivi in premessa indicati, i seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Bannò dott. Filippo: Nissoria;

2) Spitaleri dott. Antonino: Villarosa, frazione Villapriolo.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Enna, addì 22 febbraio 1957

Il prefetto: SGANGA

(1477)

PREFETTURA DI PAVIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto precedente n. 7456/San. del 15 giugno 1955, con il quale sono stati indetti i concorsi ai posti di medico condotto e di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1954, non chè il successivo decreto n. 7456/*bis* dell'11 agosto 1955, col quale venivano stralciate, dal numero di quelle messe a concorso, le condotte ostetriche di Lardirago-Sant'Alessio con Vialone (consorzio) e di Sommo e Vellezzo Bellini-Rognano (consorzio), per i motivi nel decreto stesso indicati;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta di cui sopra;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1954, è così costituita:

Presidente:

Iacono dott. Salvatore, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Lupi dott Alessandro, medico provinciale;

Amati prof. dott. Guido, primario ostetrico presso l'Ospedale di Voghera,

Bertolotti prof. dott. Ugo, libero esercente specializzato in ostetricia;

Pirola Teresina, ostetrica condotta del comune di Mortara.

Segretario:

Benfante dott. Domenico, consigliere di seconda classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura.

Pavia, addì 4 marzo 1957

Il prefetto LORÈ

(1552)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio precedente decreto n. 7456/San. del 15 giugno 1955, con il quale sono stati indetti i concorsi ai posti di medico condotto e di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1954, nonchè il successivo decreto n. 7456/*bis* dell'11 agosto 1955, col quale venivano stralciate, dal numero di quelle messe a concorso, le condotte ostetriche di Lardirago-Sant'Alessio con Vialone (consorzio) e di Sommo e Vellezzo Bellini-Rognano (consorzio), per i motivi nel decreto stesso indicati;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto di cui sopra;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1954, è così costituita:

Presidente:

Cupaiuolo dott. Nicola, vice prefetto.

Componenti:

Lupi dott. Alessandro, medico provinciale;

Introzzi prof. dott. Paolo, direttore della clinica medica dell'Università di Pavia;

Tinozzi prof. dott. Francesco Paolo, direttore della clinica chirurgica dell'Università di Pavia;

Rossi prof. dott Vittorio, medico condotto di ruolo del comune di Pavia (scelto sulla terna proposta dai Comuni interessati).

Segretario:

Bruno dott. Roberto, consigliere di 2ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura.

Pavia, addì 4 marzo 1957

Il prefetto: LORÈ

(1551)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 41/48798 San. in data 22 agosto 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna, bandito con decreto n. 22/10029 San. in data 20 marzo 1952;

Visto il proprio decreto n. 42/48799 San. in data 22 agosto 1956, con il quale si assegnavano le condotte poste a concorso alle ostetriche vincitrici;

Ritenuto che la seconda condotta ostetrica di Sasso Marconi (Pontecchio) a seguito di rinuncia dell'ostetrica Salvi Amelia (1ª in graduatoria) vincitrice della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che le ostetriche: Bernardi Aldina (6ª in graduatoria), Terzi Clementina (7ª in graduatoria) e Poggi Norma (8ª in graduatoria) hanno rinunciato alla nomina per la condotta stessa;

Ritenuto che l'ostetrica Fenara Iolanda (11ª in graduatoria) ha diritto alla nomina a termine di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Fenara Iolanda è dichiarata vincitrice della seconda condotta ostetrica di Sasso Marconi (Pontecchio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 19 febbraio 1957

Il prefetto: GAIPA

(1411)

PREFETTURA DI MILANO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i propri decreti n. S/4372 e S/4373 in data 3 luglio 1956, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte alle vincitrici del concorso per titoli ed esami a quattordici posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1954;

Considerato che, a seguito di rinuncia delle ostetriche regolarmente interpellate a norma di legge, è rimasta vacante e disponibile la condotta ostetrica di Varedo;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla assegnazione della predetta condotta ostetrica secondo l'ordine di graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee e delle preferenze indicate a suo tempo dalla stessa concorrente, la quale, interpellata a norma di legge ha fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La ostetrica Figini Angela è assegnata alla condotta di Varedo.

Il sindaco del comune di Varedo è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nei modi sensi di legge.

Milano, addì 23 febbraio 1957

Il prefetto: LIUTI

(1479)

PREFETTURA DI AREZZO

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il proprio decreto n. 20678/San. del 9 dicembre 1955, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Arezzo al 30 novembre 1954;

Visto che il veterinario provinciale capo prof. dott. Remo Coppini, componente di detta Commissione, ha rinunciato all'incarico, e che pertanto occorre provvedere alla di lui sostituzione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Aldo Sidoti, veterinario provinciale principale, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Arezzo al 30 novembre 1954, in sostituzione del prof. dott. Remo Coppini, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura.

Arezzo, addì 4 marzo 1957

Il prefetto: GUIDA

(1549)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.